



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze

**E' VIETATO**

- a) lasciare natanti in sosta, qualora ciò comporti intralcio allo svolgimento delle attività balneari, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;
- b) lasciare, oltre il tramonto del sole, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;
- c) occupare con ombrelloni, sedie a sdraio, sedie, sgabelli ecc. ..., nonché natanti, la fascia di metri 5 dalla battigia, che è destinata esclusivamente al libero transito. Tale disposizione non si applica ai mezzi di soccorso. La distanza di cui sopra è riferita al livello medio marino estivo e non alla linea di bassa marea;
- d) l'abbandono, l'interramento e la discarica, sia a terra che a mare, di ogni tipo di rifiuto e/o altri materiali;
- e) campeggiare con roulotte, camper, tende da campeggio o altre attrezzature simili;
- f) creare in qualsivoglia maniera impedimenti pregiudizievoli alla fruizione da parte dei soggetti diversamente abili;
- g) transitare e/o sostare con automezzi, motocicli, ciclomotori e veicoli a motore di ogni genere; ad eccezione dei mezzi destinati alla pulizia delle spiagge, al soccorso, altri mezzi specificamente autorizzati ed i mezzi di cui al precedente articolo 1 lett. h). Tale divieto vige per tutto l'anno solare.

E' sempre vietata la sosta e/o l'occupazione, ancorché temporanea, il calpestio delle dune e della relativa vegetazione. Per dune si intendono accumuli sabbiosi situati nell'area retrostante la spiaggia, disposti parallelamente alla linea di costa, di forma irregolare dipendente dalla direzione dei venti dominanti. Nelle dune indicate con appositi segnali è interdetto il transito e l'attraversamento;

- h) praticare qualsiasi gioco ed attività sportiva (ad es. calcio o calcetto, tennis da spiaggia, pallavolo, bocce, ecc...) se può derivarne danno, o molestia alle persone, o turbativa alla pubblica quiete. Detti giochi ed attività potranno essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari o dalle Amministrazioni Comunali e coerentemente con le esigenze di tutela derivanti dall'attuazione del precedente art. 1 lettere c), f) e g).

In tale ipotesi, e ferme restando le prescrizioni di cui all'art. 1 lett. a), se non espressamente previsti nei piani di salvamento collettivi e/o individuali, i



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze

concessionari e le Amministrazioni comunali sono tenute a verificare la dotazione di un defibrillatore semi automatico funzionante, adatto al pronto soccorso cardiaco, da ubicare ogni due/tre postazioni di salvamento per i piani collettivi ed ogni postazione per i piani individuali, segnalato con apposita cartellonistica, al fine di renderlo utilizzabile da parte degli operatori abilitati, in caso di necessità, fermo restando che le responsabilità relative all'uso della predetta apparecchiatura restano in capo a chi ne fa uso;

- i) durante la stagione balneare, transitare o trattenersi con qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio. Sono esclusi dal divieto le unità cinofile da salvataggio munite di brevetto per il salvataggio rilasciato dalla Scuola Italiana Cani Salvataggio (SICS), nonché le unità cinofile da salvataggio munite di brevetto per il cane e brevetto per il salvamento (della Società Nazionale di Salvamento) per il conduttore rilasciato dall' U.C.I.S. unità Cinofile Italiane di soccorso. Le unità Cinofile durante i servizi devono essere munite di tessera di riconoscimento dell'Associazione di appartenenza, censita presso il Registro Regionale del Volontariato. Sono altresì esclusi dal divieto i cani guida per i non vedenti ed i cani condotti al guinzaglio dal personale addetto alla sorveglianza degli stabilimenti balneari nelle ore di chiusura. Le Amministrazioni comunali potranno, anche in forma consorziata fra comuni costieri limitrofi e salve le autorizzazioni di competenza di altre Pubbliche Amministrazioni, individuare apposite zone di litorale, nelle quali consentire l'accesso anche agli animali. Le Amministrazioni comunali dovranno delimitare e segnalare adeguatamente tali aree e dovranno garantirne la pulizia. Le Amministrazioni comunali vigileranno, altresì, affinché i proprietari degli animali rispettino l'ordinanza del Ministero della Salute del 12.12.2006 e ss.mm.ii. e l'ulteriore normativa vigente in materia.

Le Amministrazioni comunali potranno autorizzare i concessionari che lo richiedano, ad attrezzare, con opere leggere e di facile rimozione, da posizionare all'interno del perimetro in concessione, apposite aree per animali d'affezione (cani e gatti) in armonia con le prescrizioni dei servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali competenti per territorio. Tali zone dovranno essere individuate in modo da non arrecare danno e disturbo. In dette aree gli animali dovranno essere tenuti sempre al



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze

guinzaglio. L'accesso è comunque consentito solo agli animali in regola con le vaccinazioni igienico-sanitarie.

I titolari di concessione demaniale possono, comunque, consentire l'accesso ai propri stabilimenti balneari, di animali d'affezione (cani e gatti) di piccola taglia, in regola con le vaccinazioni igienico-sanitarie, sotto uno o più ombrelloni posti in zona retrostante ovvero in posizione tale da non arrecare disturbo o disagio agli altri utenti. Gli animali dovranno essere portati in braccio fino all'ombrellone assegnato e dovranno essere sempre mantenuti al guinzaglio sotto l'ombrellone. I rispettivi proprietari dovranno comunque assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie e garantire la disponibilità in sito del minimo necessario per la sussistenza e tutela dell'animale, nonché per la pulizia dell'area occupata (compreso l'asporto di materiali inquinanti). Resta inteso che i proprietari e/o i detentori degli animali sono responsabili del comportamento dei medesimi a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell' art. 2052 del codice civile;

- j) utilizzare apparecchi di diffusione sonora, regolati a volume eccessivo, negli orari in cui potrebbe essere arrecato disturbo alla quiete pubblica, da definire con ordinanza del sindaco territorialmente competente;
- k) organizzare attività di spettacolo e di intrattenimento a carattere temporaneo, manifestazioni ricreative e nautiche ed esercitare qualunque attività a scopo di lucro (commercio in forma fissa o itinerante, fotografia, attività promozionali, ecc...) senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione competente; qualora le attività di intrattenimento prevedano il montaggio di strutture gonfiabili e/o attrezzature di altezza superiore ai 4 mt ricomprese nell'elenco delle attività spettacolari, degli intrattenimenti e delle attrazioni dello spettacolo viaggiante di cui all'art. 4 della legge n. 337/1968, il relativo utilizzo è disciplinato dalla normativa vigente in materia;
- l) spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (cartelli, boe, gavitelli, ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità;
- m) asportare qualsiasi elemento costituente il tessuto naturale dell'arenile (quale, ad esempio, sabbia, ghiaia, ciottoli etc.) i trasgressori saranno puniti ai sensi dell'articolo 1162 del Codice della Navigazione;
- n) utilizzare sapone e shampoo;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze

- o) introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili in difformità alle vigenti norme di sicurezza;
- p) effettuare riparazioni su apparati motore o lavori di manutenzione alle imbarcazioni e a natanti in genere in violazione alle norme ambientali, sia sull'arenile, sia in mare;
- q) effettuare pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo, mediante distribuzione di manifestini e lancio degli stessi, anche a mezzo di aerei;
- r) sorvolare le spiagge con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato, per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (1.000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia;
- s) pescare da terra con qualsiasi attrezzo (lenze, canne, coppo, rezzaglio, ecc...) nelle zone destinate alla balneazione, dall'alba al tramonto;
- t) accendere fuochi e svolgere attività pirotecniche in assenza delle prescritte autorizzazioni delle Autorità competenti (Comune – Autorità Marittima statale – Autorità di P.S. locale, etc.);
- u) la balneazione, l'ormeggio e l'ancoraggio di natanti nelle zone adibite a corridoi di lancio/atterraggio adeguatamente segnalati. E' consentita la sosta all'interno dei citati corridoi per il tempo strettamente necessario a consentire l'imbarco o lo sbarco in sicurezza delle persone dirette a (o provenienti da) terra;
- v) per la tutela degli ambiti dedicati alla balneazione non verranno rilasciate ulteriori autorizzazioni per il posizionamento di gavitelli negli specchi acqueei prospicienti le spiagge o le coste rocciose entro i limiti delle acque destinate alla balneazione, stabiliti nelle ordinanze di sicurezza balneare adottate dalle Capitanerie di Porto territorialmente competenti.